DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6809, 6822, 6830, 6831, 6832, 6839, 6841, 6843, 6869, 6873, 6881, 6884, 6885, 6890, 6892, 68111, 68117)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

viste le richieste del 30 maggio, 6, 11, 14, 19 e 20 giugno, 30 ottobre, 14 novembre, 2, 6 e 12 dicembre 1968, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di Lit. 5.205.528.882,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [5] e le decisioni del 28 marzo 1963 [6] e del 14 febbraio 1968 [7] relative all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito:

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Lit. 4.816.060.833
2. Regione siciliana	Lit. 863.375
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	Lit. 3.546.371
4. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma	Lit. 19.771.686
5. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	Lit. 42.362.332
6. Ente friulano di assistenza (EFA)	Lit. 2.112.440

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(5) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.
(6) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(7) GU n. L 44 del 20. 2. 1968, pag. 7.

Servizio o ente	*Importo richiesto*
7. Ente minerario siciliano	Lit. 116.579.867
8. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	Lit. 200.341.314
9. Istituto veneto per il lavoro	Lit. 1.685.564
10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	Lit. 2.205.100

considerando che, eccezione fatta per l'amministrazione statale indicata nell'elenco che precede al n. 1, gli enti indicati nello stesso elenco ai nn. 2 e 3 sono amministrazioni autarchiche territoriali ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti menzionati ai numeri da 4 a 10 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo;

considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9, concernono operazioni terminate nel periodo dal 20 dicembre 1965 al 20 maggio 1968 incluso e sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame della parte ricevibile delle richieste, nonché dalla verifica dei suoi elementi di fatto e contabili risulta che tale parte è conforme alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue:

a) Nelle richieste relative al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» concernenti i corsi svolti presso i «cantieri-scuola» (importo richiesto Lit. 2.236.516.461) un importo di Lit. 1.980.871 non è stato compreso nelle spese indicate nei fascicoli a causa di un errore di calcolo, importo che deve essere aggiunto alla somma totale; d'altra parte, taluni lavoratori non soddisfacevano a tutte le condizioni previste agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, sia perché non iscritti presso un ufficio del lavoro alla ricerca di un'occupazione prima del corso in conformità all'articolo 2, sia perché non rioccupati per almeno 6 mesi nel corso dei 12 mesi successivi la fine della rieducazione come prescritto al capoverso 3 a) dell'articolo 4, pur non essendovi le condizioni particolari di rioccupazione previste ai capoversi 3 b) e c) dello stesso articolo; pertanto, i suddetti casi non possono formare oggetto di un contributo del Fondo;

b) Nella richiesta relativa alla «Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma» alcuni lavoratori non avevano ancora, all'inizio del corso, l'età di 16 anni prescritta dall'articolo 2 del regolamento n. 9, per cui i relativi casi non possono essere presi in considerazione per il contributo del Fondo;

c) Nelle richieste relative alla «Cassa per il Mezzogiorno», a seguito di un'errata interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9 una somma di Lit. 1.220.184 è stata indebitamente inclusa nell'importo delle spese indicate per i corsi di riqualificazione effettuati preso i centri dell'ente; tale somma pertanto deve essere dedotta dall'importo di Lit. 35.612.332 richiesto per tali corsi; d'altra parte, alcuni lavoratori compresi nella stessa parte di richieste, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, non erano stati iscritti, prima del corso, pressso un ufficio del lavoro quali richiedenti un'occupazione, per una durata minima di 3 mesi consecutivi, in conformità all'articolo 2, secondo paragrafo, del regolamento n. 9; pertanto, tali casi non possono essere presi in considerazione;

d) Nella richiesta relativa all'«Ente minerario siciliano» una somma di Lit. 15.610.769 è stata indebitamente inclusa nell'importo delle spese indicate nei fascicoli a seguito di un'errata interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9, somma che deve essere dedotta dall'importo richiesto;

e) Nelle richieste relative all'«Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)» ed in quelle relative all'«Istituto veneto per il lavoro», taluni lavoratori non soddisfano a tutte le condizioni previste agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, sia perché, di età compresa fra i 16 ed i 18 anni, non erano stati iscritti prima del corso presso un ufficio del lavoro alla ricerca di un'occupazione per un periodo minimo di 3 mesi consecutivi, in conformità dell'articolo 2, secondo capoverso, oppure perché non erano stati rioccupati per almeno 6 mesi entro i 12 mesi successivi alla rieducazione, come previsto all'articolo 4, capoverso 3 a), pur non essendovi le condizioni particolari di rioccupazione previste ai capoversi 3 b) e c) dello stesso articolo; tali casi non possono fare oggetto di un contributo del Fondo;

f) Nelle richieste relative all'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)» una somma di Lit. 1.154 è stata indebitamente inclusa negli importi delle spese indicate per uno dei corsi di riqualificazione a causa di un errore di calcolo, somma che si deve dedurre dall'importo richiesto;

considerando che il numero dei casi summenzionati, le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in funzione dei risultati delle verifiche per sondaggio effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste relative al «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (corsi effettuati nei «cantieri-scuola») ad un importo di Lit. 23.056.523 (equivalente all'1,03 % dell'importo rettificato conformemente al punto a) del precedente paragrafo), nelle richieste relative alla «Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma» ad un importo di Lit. 1.694.433 (corrispondente all'8,57 %), nelle richieste relative alla «Cassa per il Mezzogiorno» ad un importo di Lit. 3.016.191 (corrispondente all'8,77 % dell'importo richiesto per i corsi di rieducazione effettuati nei centri dell'ente e rettificato conformemente al punto c) del precedente paragrafo), nelle richieste relative all'«Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)» ad una somma di Lit. 4.006.826 (equivalente al 2 %) e nella richiesta relativa all'«Istituto veneto per il lavoro» ad un importo di Lit. 266.151 (equivalente al 15,79 %); che gli importi suddetti debbono pertanto essere dedotti da quelli richiesti;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti citati deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo previo un aumento di Lit. 1.980.871 ed una deduzione di un importo complessivo di Lit. 48.872.231 (Lit. 23.056.523 + Lit. 1.694.433 + Lit. 1.220.184 + Lit. 3.016.191 + Lit. 15.610.769 + Lit. 4.006.826 + Lit. 266.151 + Lit. 1.154) e che l'importo del contributo da concedere à quindi fissato in Lit. 5.205.528.882 + Lit. 1.980.871 — Lit. 48.872.231 = Lit. 5.158.637.522;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, concernenti operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 20 dicembre 1965 al 20 maggio 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di Lit. 5.158.637.522. La parte di richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 5.158.637.522 (equivalente a 8.253.820,04 unità di conto) suddiviso come segue:

Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Lit. 4.794.985.181
2. Regione siciliana	Lit. 863.375
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	Lit. 3.546.371
4. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma	Lit. 18.077.253
5. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	Lit. 38.125.957
6. Ente friulano di assistenza (EFA)	Lit. 2.112.440
7. Ente minerario siciliano	Lit. 100.969.098
8. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	Lit. 196.334.488
9. Istituto veneto per il lavoro	Lit. 1.419.413
10. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	Lit. 2.203.946.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»

(Fascicoli FSE nn. 6827, 6847, 6848, 6850, 6866, 68112, 68113)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/88/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4].

viste le richieste del 7 e 19 giugno, 16 ottobre e 10 dicembre 1968, presentate dal Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di Fl. 3.054.702,07,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969;

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso tra il 18 marzo 1965 e il 30 giugno 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute da detto ministero dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta quindi a Fl. 3.054.702,07;

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.